



## CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Prot. 7087

Bologna, 6 ottobre 2021

**OGGETTO: Misure di prevenzione per il contenimento del rischio di contagio da covid-19. Aggiornamento** (seguito a note prot. 1885 dell'11 marzo e prot. 6385 del 3 settembre 2021).

Ai Magistrati  
Al Personale amministrativo  
Al Consegnatario  
Sede e Ufficio N.E.P.

Ai Sig.ri Presidenti  
Consigli dell'Ordine degli Avvocati  
del Distretto  
Loro Sedi

A R.S.U. ed R.L.S.  
Sede

Al Medico competente  
Dr.ssa Maria Regina Lo Torto  
Al R.S.P.P.  
Ing. Daniele Marconi

Alla Società Coopservice  
per il Servizio di Portierato  
*Alla c.a. Dott. D. Sgarzi  
e Sig. I. Caterino*

E p.c. Al Sig. Procuratore Generale  
Ai Signori Capi degli Uffici giudiziari  
Bologna

Alle OO.SS.  
Loro Sedi

1 - *Durata dello stato di emergenza nazionale "in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da covid-19".*

L'art. 1 della Legge 16 settembre 2021, n. 126, di conversione del D.L. 23 luglio 2021 n. 105, ha confermato che lo stato di emergenza è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.

2 – *Misure igienico-sanitarie per il contrasto alla diffusione del virus covid-19.*

L'art. 12 della Legge 126/2021 richiama le misure igienico-sanitarie previste dal DPCM 2 marzo 2021, misure già segnalate nella nota prot. 1885 dell'11 marzo e che per memoria si richiamano di seguito, allegando nuovamente copia del relativo "allegato 19":

- l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, che coprano naso e bocca, oltre che di osservare il distanziamento e di curare l'igiene costante e accurata delle mani; provvedere al ricambio d'aria all'interno dei locali; al Palazzo di Giustizia non potranno accedere persone che indossino esclusivamente una mascherina cd. "di comunità", la quale -se utilizzata- dovrà essere abbinata ad una mascherina (almeno) di tipo chirurgico;
- "i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il medico curante" (art.2 D.P.C.M.);
- gli accessi alla sede giudiziaria vanno limitati alle esigenze di servizio connesse con l'espletamento delle relative funzioni e pertanto è necessario che gli appartenenti ad altri Enti/Uffici accedano solo per necessità e senza accompagnatori;
- sempre al fine di limitare gli accessi alla sede giudiziaria, si conferma che vanno disincentivate le visite "di cortesia" e chi debba sostenere prove concorsuali non potrà accedere con accompagnatori, salvo che non vi sia la necessità di assistenza (ad es. in caso di disabilità motoria);
- i Presidenti dei Collegi giudicanti, in occasione delle udienze in presenza, vigileranno affinché non si creino affollamenti nelle aule, nelle camere di consiglio e nelle aree antistanti (dove generalmente sostano le parti, in attesa di chiamata), in particolare nei corridoi delle Cancellerie;
- si ribadisce che anche gli spostamenti all'interno dell'Ufficio vanno limitati alle esigenze di servizio e l'utilizzo dei distributori automatici e delle zone fumatori è condizionato al rispetto delle regole di igiene e di distanziamento, già -in più occasioni- segnalate e risultanti anche dai cartelli informativi affissi in vari punti dell'Ufficio; nell'area dei distributori automatici è collocato, oltre al gel disinfettante per le mani, il prodotto disinfettante per le superfici dei distributori medesimi;
- disinfezione postazioni di lavoro e superfici di frequente utilizzo (maniglie, pulsantiere, tavoli e sedie di utilizzo comune delle aule di udienza, sale riunioni, ecc.): l'Ufficio ha rinnovato l'estensione del contratto per la disinfezione fino al prossimo 31 dicembre; non essendo possibile la disinfezione costante delle superfici,

ai dipendenti vengono forniti prodotti per la disinfezione sia delle mani, sia delle superfici;

- con l'occasione si forniscono alcune indicazioni a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, con riguardo alla pulizia e disinfezione delle attrezzature elettroniche (videoterminali, tastiere, mouse, stampanti, ecc.):

- 1) spegnere l'attrezzatura e scollegarla dall'alimentazione; non pulire l'attrezzatura mentre è accesa o comunque alimentata;
- 2) inumidire il panno con la soluzione alcoolica, senza farlo gocciolare; passare delicatamente il panno inumidito e non spruzzare liquidi direttamente sull'attrezzatura;
- 3) assicurarsi che le superfici siano completamente asciutte prima di accendere l'attrezzatura dopo la pulizia;
- 4) lavare le mani dopo aver terminato la disinfezione delle attrezzature;
- 5) arieggiare gli ambienti sia durante che dopo la disinfezione;
- 6) manipolare le soluzioni alcooliche in modo sicuro:
  - a) evitare il contatto con pelle (salvo i prodotti per le mani), occhi e indumenti.
  - b) tenere lontano dalle fonti di calore e ignizione.
  - c) utilizzare in presenza di una ventilazione adeguata.
  - d) conservare i contenitori chiusi e in luogo fresco e ventilato.

Si ricorda, del resto, che i dipendenti sono tenuti all'osservanza sia delle prescrizioni contenute nell'art. 20 del d. lvo 81/2008, sia degli obblighi di diligenza e fedeltà (artt. 2104 e 2105 c.c.) e dei principi generali di correttezza e di buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), letti anche in riferimento al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 97 Costituzione: obblighi, tutti questi, che devono conformare non solo lo svolgimento dell'attività lavorativa, ma anche i rapporti tra i dipendenti pubblici sul luogo di lavoro.

### 3 - Disposizioni in materia di "lavoratori fragili".

L'art. 2-ter della Legge 24 settembre 2021 n. 133 (di conversione del D.L. 6 agosto 2021, n.111, riguardante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti") ha modificato alcuni commi dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n.178), in particolare, con riferimento al comma 481 : "Le disposizioni dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 ".<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Comma 2. Fino al 31 dicembre 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del

#### 4 - Misure di informazione e prevenzione

Con riferimento all'art.5 del D.P.C.M. – "Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale" – continuano ad essere monitorate, grazie alla collaborazione di Presidenti di Sezione, Capi Area, Ufficio del Consegnatario ed R.L.S., le prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute, adottate in esito alle indicazioni fornite dalle Autorità competenti.

L'Ufficio del Consegnatario sta effettuando una generalizzata verifica al fine di adeguare la cartellonistica, ove venga riscontrata carente e ripristinare la dotazione di disinfettanti a disposizione del pubblico.

Ulteriori note verranno diramate in esito alla ricezione delle indicazioni ministeriali sui temi correlati all'emergenza sanitaria e oggetto di recenti interventi normativi/regolamentari.


Si coglie l'occasione per ringraziare i Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto per avere sensibilizzato gli iscritti sulla necessità di accedere alla Corte d'Appello, per quanto possibile, senza accompagnatori e per aver collaborato ad evitare la formazione di "assembramenti" all'interno dell'Ufficio.

Con i migliori saluti.

Il Dirigente  
Vilma Zini



Il Presidente  
Oliviero Drigani



---

riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio e' equiparato al ricovero ospedaliero ed e' prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, e' imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. E' fatto divieto di monetizzare le ferie non fruita a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.

Comma 2-bis. A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

## **Allegato 19**

*al D.P.C.M. 2 marzo 2021*

### **Misure igienico-sanitarie**

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.